

SENTENZA del 13.12.2002 - CTR.SARDEGNA SEZIONE 9°

IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) EDILIZIA - Azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero dei tributi - Cessazione del regime prorogato per l'ultimazione dei lavori - Prescrizione triennale "ex art. 6D.L. n. 1150 del 1967 - Decorrenza.

PRESIDENTE Dr. Antonio Marongiu

RELATORE ESTENSORE Dr. Ubaldo Gerovasi

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(Omissis)... ha impugnato, avanti la Commissione tributaria di I grado di Sassari, l'avviso di liquidazione di imposta e irrogazione sanzioni n°119967, del 27.9.1989 dell'Ufficio del Registro di Sassari, per decadenza delle agevolazioni fiscali ex art.408/49, ammesse in via provvisoria sulla compravendita registrata a Sassari il 6/3/71 al n°1146.

L'Ufficio riteneva che i benefici tributari introdotti dalla norma fossero prorogati sino al 31/12/85 e che il termine annuale di denuncia di ultimazione dell'opera fosse stato spostato al 31/12/86, con l'automatica conseguenza dell'esperibilità dell'azione di recupero sino a tutto il triennio successivo.

Con il ricorso introduttivo il contribuente eccepiva l'intervenuta prescrizione al recupero di imposta e la decadenza di legittimazione a promuovere l'azione ai sensi dell'art.6 del D.L.11.12.67n°1150 e successive modificazioni.

La Commissione di primo grado di Sassari, con decisione della Sezione terza n°110 in data 23/3/91, aveva accolto il ricorso ritenendo tardiva l'emissione dell'avviso di liquidazione de quo in quanto gli interventi legislativi anteriori al D.L.22/12/1981n°790, richiamato dall'A.F. in materia di proroga dei tempi di applicazione della Legge 408, hanno sempre previsto lo spostamento in avanti del termine di ultimazione dei fabbricati, come ovvio presupposto della complessiva regolamentazione del beneficio. Con il D.L.28/12/81 n° 36 si consentiva che le costruzioni ultimate entro tale data potessero essere utilmente denunciate entro il 31/12/85, per cui il 3° comma dell'art.1 del D.L. 790/81 convertito nella legge 47 del 23/2/82, effettuando un richiamo globale, non prorogava il termine per l'ultimazione della costruzione, ma solamente le agevolazioni.

Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello l'Ufficio del Registro di Sassari osservando che il D.L. 1150/67 all'Art.6 stabiliva che "i contribuenti, i quali sono incorsi nella decadenza delle agevolazioni tributarie, sono ugualmente obbligati a presentare la denuncia di cui al comma 2°, entro un anno dal verificarsi della causa di decadenza. Il combinato disposto di tale decreto con la Legge 6/12/62 n°1493, nel fruire in via provvisoria delle agevolazioni, dispone di dover presentare agli Uffici presso i quali sono state eseguite le formalità fiscali, entro un anno dalla ultimazione della costruzione, una denuncia dalla quale risulti che sono stati adempiuti gli obblighi richiesti, per la conferma delle agevolazioni. Tale denuncia fornisce all'Ufficio le indicazioni necessarie a rilevare la decadenza ed a consentire l'azione per il recupero dell'imposta in misura ordinaria. Conclude l'Ufficio rivendicando per la prescrizione dell'azione non il termine breve di tre anni ex art.6 del citato D.L.1150/67, ma quello ordinario di dieci anni, previsto dall'art.2946 del c.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La tardività dell'avviso di liquidazione rilevata dal Giudice di prima istanza, non può essere condivisa. Né può essere apprezzata l'interpretazione dell'Ufficio sulla applicabilità della prescrizione breve stabilita dall'art.6 del D.L.1150 con la conseguente applicazione analogica del termine prescrizione ordinario di dieci anni.

Tali assunti sono in contrasto con la giurisprudenza della Suprema corte nonché della Commissione Tributaria Centrale, condivisa invero da questa Commissione.

Infatti, nel contesto legislativo connesso con le agevolazioni che hanno favorito per un lungo periodo l'edilizia abitativa, il richiamato art.6 del D.L.1150 ha posto a carico dei contribuenti l'onere di presentare all'Ufficio, entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori, una denuncia di adempimento degli obblighi previsti per la conferma delle agevolazioni. Ha stabilito inoltre, per l'Amministrazione finanziaria, il decorso di tre anni dalla presentazione di tale denuncia, per il recupero dei tributi nella misura ordinaria. Nel caso in esame, non essendo contestata la mancata presentazione della denuncia, l'omissione va censurata per violazione di legge.

L'Ufficio che nonostante il carattere territorialmente limitato delle proroghe disposte, ha bene interpretato gli effetti agevolativi e non temporali del 3° comma dell'art.1 del D.L.790/81, permane nella ratio interpretativa data dalla Suprema Corte nella sentenza n.8459/06/01. Una volta venuto meno l'originario periodo (biennale) per l'ultimazione dei lavori- materia dell'agevolazione- non si configura l'inerzia dell'Amministrazione, quando essa non sia stata messa in grado di verificare, attraverso la denuncia(tempestiva), l'adempimento delle condizioni richieste per il beneficio. Il meccanismo, tanto più necessitato dalla correlazione della situazione di pendenza, con le proroghe succedutesi nel tempo, viene però a perdere ogni funzionalità nel momento della cessazione del regime prorogato. In tale momento, viene infatti a mancare l'incertezza di ordine temporale riferita alla ultimazione dei lavori, che non può superare, essa stessa, i limiti definitivamente fissati con l'ultima proroga. E' da quest'ultimo momento quindi, individuato nel 31 dicembre 1985, che deve farsi decorrere il termine (perentorio) di un anno per la presentazione della denuncia. Con la conseguenza ulteriore che, dalla scadenza di quest'ultimo termine (31dicembre 1986), dovrà a sua volta decorrere il triennio, cui ragguagliare l'inerzia dell'Amministrazione finanziaria. Risulta quindi in termini l'avviso di liquidazione notificato al ricorrente il 24 ottobre 1989.

Vi sono buoni motivi per compensare le spese fra le parti.

P.Q.M

La Commissione accoglie l'appello, e compensa le spese di giudizio fra le parti.
Così deciso in Sassari il 13 Dicembre 2002